



5° Workshop dei laboratori del controllo ufficiale di OGM
Roma 21-22 Maggio 2013 "Sala Turina"

**Aggiornamenti sull'attività del Comitato
permanente per la catena alimentare e
salute animale – sezione alimenti e
mangimi GM e rischio ambientale**

MOSETTI ANNA RITA


Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE


Ufficio VI

Regolamento (CE) n. 1829/2003

■ Procedura di autorizzazione (articoli 5, 6, 7)



Comitato permanente per la catena alimentare e salute animale



- Questi comitati provvedono a garantire che le decisioni e i regolamenti dell'UE in materia di salute degli alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante possano essere attuati in modo efficace.
- La Commissione può consultare il comitato competente sulle misure che prevede di elaborare. Il comitato può quindi presentare un parere a supporto del lavoro della Commissione.
- I comitati sono costituiti da rappresentanti dei governi e delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'UE.

Mandato

- Il Comitato permanente è stato istituito con il regolamento CE 178/2002 sulla legislazione alimentare e la sicurezza alimentare
- Il comitato si occupa di tutta la filiera alimentare, dalla salute degli animali da allevamento al prodotto che finisce sulla tavola dei consumatori, aiutando l'UE ad affrontare in modo efficace i rischi sanitari legati ad ogni fase della catena produttiva.
- È presieduto da un rappresentante della Commissione europea.

Sezioni SCFCAH

- Legislazione generale in materia alimentare
- Sicurezza biologica della catena alimentare
- Sicurezza tossicologica della catena alimentare
- Controlli e condizioni di importazione
- Alimentazione zootecnica
- Alimenti e mangimi geneticamente modificati e rischio ambientale
- Salute e benessere degli animali
- Fitofarmaci

Sistema di votazione

- ❑ DG SANCO invia l'invito agli Stati membri, nonché l'ordine del giorno per la riunione
- ❑ Un progetto di decisione è presentato e sottoposto al Comitato per parere
- ❑ Gli Stati membri votano per sostenere o meno il progetto di decisione
- ❑ Se nessun parere è espresso il presidente indica che la Commissione presenterà la proposta al Comitato d'Appello a norma del regolamento (UE) N. 182/2011
- ❑ Se anche in detta sede non viene espresso parere, la Commissione può adottare il progetto di Decisione di esecuzione

Quale maggioranza?

Ai sensi dei trattati UE, viene applicato un voto a maggioranza qualificata (articolo 16 (3) del TUE).

La maggioranza semplice, in cui ogni membro del Consiglio dispone di un voto, è applicata solo in singoli casi e in aree meno sensibili.

(La maggioranza semplice è quindi attualmente raggiunta con 14 voti).




























Con questo sistema, la maggioranza qualificata è raggiunta quando esiste una maggioranza di Stati membri con almeno **255 voti su 345**, anche se uno Stato membro può inoltre esigere che tali Stati membri rappresentino almeno il 62% della popolazione dell'UE.

Tabella dei voti

Meeting of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health - GM Section

Date: 19/04/2010

GMO votes - MON89034xNK603 maize

	Member State	Number of votes	Yes	No	Abstain	Absent and not represented	Absent and represented by:	Result of the vote							
								For	Against	Abstention	MS NR	MS in favour	MS against	MS Abstain	MS NR
	Belgique	12													
	Bulgarie	10													
	Rép. Tchèque	12													
	Danemark	7													
	Allemagne	29													
	Estonie	4													
	Irlande	7													
	Grèce	12													
	Espagne	27													
	France	29													
	Italie	29													
	Chypre	4													
	Lettonie	4													
	Lithuanie	7													
	Luxembourg	4													
	Hongrie	12													
	Malte	3													
	Pays-Bas	13													
	Autriche	10													
	Pologne	27													
	Portugal	12													
	Roumanie	14													
	Slovénie	4													
	Slovaquie	7													
	Finlande	7													
	Suède	10													
	Royaume-Uni	29													
	TOTAL	345 votes						164	116	17	48	11	11	2	3

Majorité qualifiée : 255 voix au moins + 14 états au moins en faveur

Minorité de blocage: 91 voix au moins

No opinion

Total votes cast:

297

Ultimi lavori del Comitato




SCFCAH del 25.2.2013

La Commissione Europea ha posto in votazione la proposta di Regolamento di esecuzione della Commissione sull'implementazione delle norme riguardanti le richieste di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati ai sensi del regolamento CE 1829/2003 del Parlamento e Consiglio e che modifica i regolamenti CE 641/2003 e CE 1981/2006.

I voti a favore sono stati 261 pari a 20 P.M. I voti contrari sono stati 64 pari a 4 paesi. I voti di astensione sono stati 16 pari a 2 paesi. Un paese membro era assente pari a voti 4.

Il regolamento è stato approvato a maggioranza qualificata.

Regolamento linee guida



La bozza di Regolamento comprende:
le nuove linee guida predisposte dal
panel OGM dell'EFSA

- sezione sugli staked events
- sezione studi tossicologici con obbligatorietà di quelli a 90 giorni
- sezione sulle prove in campo
- sezione analisi statistica dei risultati

Decisione Riso cinese



DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la Decisione di esecuzione 2011/884/UE sulle misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina

Principali modifiche apportate alla decisione 2011/884/UE:

- estensione del campo di applicazione
- compilazione del DCE e DVCE al punto d'ingresso da parte degli operatori;
- modifica del campionamento per i prodotti trasformati

La Decisione è stata votata da 26 Paesi con un totale di 335 voti ed uno solo contrario, 10 voti.

Modifiche campo di applicazione

- Inserite altre voci nell'allegato I
- Le A.C. possono effettuare controlli analitici a campione su altri prodotti contenenti riso ma diversi da quelli di cui all'allegato I.
- La Decisione non si applica a partite di prodotti importati per uso personale

Articolo 4

- La notifica preventiva da parte degli operatori deve essere accompagnata dalla compilazione delle relative parti presenti nel DCE (USMAF) e DVCE (PIF)
- Il certificato sanitario ed quello analitico devono essere redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro importatore o in una lingua da questo accettata.
- Idem per la dichiarazione dell'operatore in cui si afferma che i prodotti non contengono non consistono o non sono prodotti da riso

Allegato II

- Per i prodotti trasformati è stato ridotto da quattro a uno da 125 g il numero di campioni per le analisi su cui effettuare le due estrazioni per la PCR.
- La partita è considerata non conforme se almeno un elemento GM è considerato rilevabile in almeno un campione da analizzare prelevato dalla partita

Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE

6 settembre 2011

La sentenza

1. Il polline di mais GM contenuto in miele o in integratori alimentari non è un OGM
2. Il polline contenuto in miele o in integratori alimentari è un **ingrediente**, quindi la presenza di polline GM ne determina lo status di “alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM”, a prescindere dall'intenzionalità di tale presenza.
3. In mancanza di specifica autorizzazione per l'alimento miele contenente polline GM, la soglia di tolleranza dello 0,9% per l'etichettatura non è applicabile

Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE

6 settembre 2011

Conseguenze

1. Nell'UE il polline nel miele diventa **ingrediente**, e quindi va specificato in etichetta (differentemente da tutto il resto del mondo)
2. Ai sensi della normativa OGM il polline derivante da eventi GM autorizzati deve essere considerato nello scopo di autorizzazione, altrimenti è a tutti gli effetti **non autorizzato (tolleranza 0)**.
3. Per gli eventi **autorizzati** si applicherebbe la soglia di **tolleranza dello 0,9%** per l'etichettatura (problema di interpretazione della soglia)

Impatto su normative interessate

SCFAH del 23 giugno 2004

Il miele prodotto di origine animale che non rientra nel campo di applicazione del Reg.1829/2003

Tolleranza dello 0,9%



Sentenza Corte di Giustizia

- Direttiva etichettatura 2000/13/CE
- Direttiva miele 2001/110/EC
- Regolamento CE 1829/2003

Aspetti analitici

Vista la limitata esperienza nel settore, la DG-SANCO ha dato mandato all'EURL di affrontare gli aspetti tecnico-analitici dal campionamento alle prove quantitative



Lavori CE

Valutati tutti gli aspetti normativi e tecnici la CE ha proposto di modificare la Direttiva miele presentando la proposta ad un gruppo di lavoro tenutosi il 19 gennaio 2013 presso il Consiglio

Proposta di modifica della Direttiva 2001/110/CE

Chiarire esplicitamente lo status del polline quale componente specifica del miele piuttosto che come suo ingrediente



Applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati al miele contenente polline geneticamente modificato (GM).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele

- (1) Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, nella causa C-44209⁸, il polline presente nel miele va considerato un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁹. La sentenza della Corte è basata sulla considerazione che secondo i fatti presentati l'esistenza del polline nel miele è dovuta principalmente alla centrifugazione effettuata dagli apicoltori ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il polline entra nell'alveare solo grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che l'apicoltore estraiga o meno il miele mediante la centrifugazione. È quindi opportuno specificare, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati¹⁰ al polline geneticamente modificato presente nel miele, che il polline è una componente del miele, il quale è una sostanza naturale senza ingredienti, e non un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, occorre modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 concernente il miele¹¹.

Articolo 1

La direttiva 2001/110/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"5. Il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 1 di tale direttiva".

5° Workshop dei laboratori del controllo ufficiale di OGM 21-22 Maggio 2013

Grazie per l'attenzione!

